#### ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 61 DEL 23.10.2025

## **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE**, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

**CONSIDERATO** che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 145, comma 2, della Legge Regionale n. 7/2020 nonché dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

**RITENUTO** di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i.,in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

# VISTI

- l'art.17- ter comma 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;
- il D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- -la Legge Regionale n. 07/2020;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;

**RITENUTO** dover procedere in merito a quanto sopra,

# ORDINA

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione

d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

## DISPONE

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di presentazione di nuova pratica Suap, verificata con esito regolare, da parte degli stessi soggetti sanzionati, negli stessi locali e per la stessa attività sanzionata.

**IL DIRIGENTE** 

**Dott.** Andrea

Euterpio